ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Decreto del Direttore generale nr. 41 del 28/03/2019

Proponente: *Cesare Fagotti*

Area Vasta Sud

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: *Dr. Cesare Fagotti*

Estensore: *Simona Fiaschi*

Oggetto: Attività INO "Monitoraggio di indagine del mercurio nel comprensorio dell'Amiata per la quota parte relativa al territorio regionale nelle aste fluviali del Fiume Paglia". Approvazione accordo di collaborazione tra ARPAT e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, ex art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241, per lo svolgimento coordinato del Piano di indagine del Fiume Paglia e dei suoi affluenti per la verifica dello stato di contaminazione da mercurio, per la durata di due anni 2019/2020.

ALLEGATI N.: 1

Denominazione	*Pubblicazione*	*Tipo Supporto*
Allegato "A" - schema accordo di collaborazione tra ARPAT e DST UNIFI	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 28.02.2017, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'"Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto l'art.6 della L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i che prevede che ARPAT "... *ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali ....collabora con le altre agenzie regionali e delle province autonome .....omissis....., nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela*";

Preso atto della rilevanza dei risultati dell'attività di indagine del mercurio nei corpi idrici del comprensorio dell'Amiata, compresa per la quota parte di territorio regionale nel "*Piano di indagine nelle aste fluviali dei fiumi Paglia e Tevere per la verifica dello stato di contaminazione da mercurio*", condotta in attuazione dell'Accordo di collaborazione tra le ARPA di Lazio, Toscana e Umbria e il Dipartimento di Scienze della terra dell'Università di Firenze, negli anni 2017 e 2018;

Vista la D.G.R.T. n.1471 del 17.12.2018 "*LR 30/2009 art.15-Indirizzi ARPAT 2019/2021*" che, nell'allegato "C", tra le attività istituzionali non obbligatorie (INO), stabilisce che ARPAT svolga l'attività "*Monitoraggio di indagine del Hg nel comprensorio dell'Amiata per la quota parte relativa al territorio regionale nelle aste fluviali del Fiume Paglia*", prevedendo risorse pari a 60.000€/annui, per gli anni 2019 e 2020;

Rilevati il reciproco interesse e l'opportunità per ARPAT e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze di continuare la collaborazione tecnico-scientifica intrapresa nel 2017 per approfondire e consolidare le conoscenze acquisite sulla contaminazione del sito oggetto di indagine ed acquisire una visione ampia e complessiva della problematica mercurio nel bacino del Paglia tramite l'approccio scientifico integrato già implementato con il precedente accordo;

Visto l'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare, in collaborazione, lo svolgimento di attività di interesse comune;

Ritenuto di stipulare un accordo di collaborazione tra ARPAT e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, per l'attuazione coordinata del Piano di indagine del Fiume Paglia e dei suoi affluenti per la verifica dello stato di contaminazione da mercurio, per la durata di due anni 2019/2020, di cui all'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato "A");

Dato atto che, per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, dovrà sostenere costi più elevati rispetto a quelli che dovrà sostenere ARPAT, e che per riequilibrare il contributo, anche economico, fornito da ciascuna parte dell'Accordo di collaborazione, ARPAT intende riconoscere al DST-UNIFI un contributo alle spese di 35.000 €/annui, per due anni;

Dato atto che tale contributo non si configura quale pagamento di un corrispettivo, ma come un contributo alle spese effettivamente sopportate dalle parti, nell'ottica di una condivisione di compiti

e responsabilità come previsto dall'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241;

Dato atto che l'erogazione del contributo di euro 35.000 per la seconda annualità, è subordinata alla conferma da parte della Regione Toscana, nella Delibera di Giunta degli indirizzi ad ARPAT per il triennio 2020/2022, dell'attività INO "*Monitoraggio di indagine del Hg nel comprensorio dell'Amiata per la quota parte relativa al territorio regionale nelle aste fluviali del Fiume Paglia*", anche per l'annualità 2020;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di stipulare un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241, tra ARPAT e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, per lo svolgimento coordinato del Piano di indagine del Fiume Paglia e dei suoi affluenti per la verifica dello stato di contaminazione da mercurio, per la durata di due anni 2019/2020, secondo lo schema di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il contributo verrà versato secondo le seguenti modalità:
   - prima annualità: 15.000€ alla sottoscrizione dell'accordo e saldo pari a 20.000€ euro alla conclusione della relazione sull'attività della prima annualità
   - seconda annualità: 24.000€ entro giugno 2020 e saldo pari a 11.000€ alla conclusione della relazione sull'attività della seconda annualità

   imputando il relativo costo pari a € 35.000,00 euro annui alla voce del bilancio di esercizio B.7) Altri acquisti di servizi - conto di contabilità analitica "3022302 convenzioni con enti pubblici" in base al principio della competenza economica;
3. di dare atto che il relativo costo farà carico al budget assegnato al Coordinatore di Area vasta Sud;
4. di dare atto che l'erogazione del contributo di euro 35.000 al DST-UNIFI per la seconda annualità, è subordinata alla conferma da parte della Regione Toscana, nella Delibera di Giunta degli indirizzi ad ARPAT per il triennio 2020/2022, dell'attività INO "*Monitoraggio di indagine del Hg nel comprensorio dell'Amiata per la quota parte relativa al territorio regionale nelle aste fluviali del Fiume Paglia*", anche per l'annualità 2020;
5. di individuare quale responsabile del procedimento il Dott. Cesare Fagotti, Coordinatore di Area vasta sud, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire in tempi rapidi la sottoscrizione dell'Accordo e l'avvio delle attività ivi previste

Il Direttore generale
Ing. Marcello Mossa Verre*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 27/03/2019
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 27/03/2019
- Cesare Fagotti , il proponente in data 27/03/2019
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 28/03/2019
- Guido Spinelli , Direttore tecnico in data 28/03/2019
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 28/03/2019

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 15 della Legge 241/90

TRA

l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, c.f. 04686190481, con sede in Firenze, via N. Porpora, 22 rappresentata dal Dr. Marcello Mossa Verre, nato a Tempio Pausania (SS), il 20/04/1958, domiciliato per la carica presso ARPAT, Via Porpora, 22, Firenze, che agisce non in proprio, ma in qualità di Direttore generale di ARPAT, nominato con DPGRT n.22 del 28/02/2017, (di seguito ARPAT)

E

il DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA dell'Università degli Studi di Firenze, c.f. 01279680480, con sede in Via La Pira n.4, 50121 Firenze (in seguito indicato "DST-UNIFI", rappresentato dal Prof. Carlo Alberto Garzonio, nato a Firenze il 10.2.1954, domiciliato per la sua carica c/o il Dipartimento a Firenze in Via Giorgio La Pira, 4, che agisce non in proprio ma in qualità di Direttore del Dipartimento, nominato con Decreto 99397(542) dell'11 Luglio 2016 dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, a questo atto autorizzato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 25.03.2019.

Premesso che:

- ARPAT, ai sensi della L.R.T. n.30/2009 e ai sensi della Legge 132 del 2016, è persona giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia tecnico – scientifica, amministrativa e contabile con funzioni, tra quelle determinate dalla Legge 132/16 art. 3, di monitoraggio delle risorse ambientali, controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e di attività di ricerca allo sviluppo delle conoscenze;
- il DST-UNIFI per i propri fini istituzionali, così come previsto dal regolamento di Dipartimento, svolge le seguenti attività: promuove, organizza e coordina le attività di ricerca, le attività didattiche e formative, ed il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione nei settori disciplinari ed interdisciplinari di propria competenza e che riguardano le Geoscienze nel loro complesso;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- i soggetti in premessa sono Pubbliche Amministrazioni, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici, attribuendo competenze diverse per_ampiezza e prospettiva nell'ambito della salvaguardia del patrimonio ambientale, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati dell'azione amministrativa loro attribuita;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna di esse;
- a seguito di alcune indagini scientifiche eseguite da DST-UNIFI e, congiuntamente, da DST-UNIFI ed ARPA Toscana, Umbria e Lazio (attraverso un accordo di ricerca conclusosi nel febbraio 2019) è stata individuata la presenza di mercurio nei sedimenti fluviali del Fiume Paglia e Tevere e nell'invaso di Alviano. Pertanto, ne è derivata la necessità di eseguire, nell'interesse della collettività, uno studio più approfondito nella regione Toscana in quanto si ritiene che l'origine del mercurio stesso sia da attribuire, principalmente, ai lavori minerari e metallurgici svolti nel distretto amiatino. Più dettagliatamente: nel 2017, in seguito della contaminazione dei sedimenti dei fiumi Paglia e del Tevere evidenziata da alcuni studi condotti dal DST-UNIFI a partire dal 2011, è iniziata un'attività__interregionale di caratterizzazione del corso d'acqua promossa dalle ARPA della Toscana, Umbria e Lazio, proseguita nel 2018. Il progetto è stato seguito dall'Università di Firenze che ha collaborato con le ARPA curando gli aspetti scientifici, metodologici di interpretazione e rilievo del fenomeno (con una collaborazione di ricerca conclusa nel febbraio 2019). Gli esiti di questi due anni di studio hanno confermato la presenza di mercurio nei sedimenti e nei suoli interessati in varie epoche da alluvioni e/o modifiche del percorso del

corsi d'acqua Paglia e Tevere e dagli affluenti principali del Paglia provenienti dal Monte Amiata (Siele e Stridolone). Lo studio ha evidenziato, attraverso una dettagliata indagine geomorfologica e geochimica di sezioni trasversali ai corsi fluviali, un corridoio lungo il quale i sedimenti fluviali che lo costituiscono presentano concentrazioni di Hg superiori alle CSC di riferimento. L'origine del mercurio è pressoché certa ed è stata individuata nello sfruttamento delle aree minerarie e dalle associate attività metallurgiche svolte in passato nel distretto del Monte Amiata. L'interessamento dei suoli (con valori ampiamente sopra le CSC del mercurio) apre delle prospettive di necessità di intervento o comunque di_gestione della contaminazione. In particolare, sono da approfondire: a) le indagini rivolte a riconoscere le sorgenti di mercurio a scala distrettuale. Si è infatti evidenziato nello studio di cui sopra che la zona sud dell'Amiata (drenata dal fiume Siele e dal torrente Stridolone) è l'area dove la contaminazione appare più elevata; b) gli studi sulla presenza di mercurio totale e biodisponibile (metilmercurio) in varie matrici naturali; c) gli studi mirati a determinare l'estensione e lo spessore dei sedimenti fluviali interessati dalla contaminazione; d) la misura dell'entità del trasporto solido lungo i corsi fluviali ancora in atto dalle aree minerarie.

- il DST-UNIFI svolge da anni studi di tipo geoambientale in Toscana meridionale e Italia centrale, segnatamente sulla dispersione di Hg nei corridoi fluviali del Paglia e Tevere, avvalendosi anche di collaborazioni analitiche e specialistiche da parte di ricercatori internazionali;
- il DST-UNIFI ritiene di interesse l'utilizzo scientifico dei dati messi a disposizione da ARPAT e la prosecuzione delle attività di indagine sulla presenza di mercurio nei sedimenti del fiume Paglia;
- La complessità della problematica, l'integrazione delle metodiche di indagine, l'approccio multidisciplinare, l'utilizzo scientifico dei dati che verranno prodotti dal presente progetto e quelli preesistenti, nonché l'ampio contesto interregionale, rappresentano i punti ove, per gli aspetti geologici, mineralogici e geochimici, è necessaria la collaborazione del DST con ARPAT per garantire un adeguato supporto specialistico ed una visione organica

della problematica;

- il personale del DST è altamente qualificato e dispone delle competenze utili per lo svolgimento degli studi oggetto del presente accordo;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (Premessa)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 (Obiettivo)

Il presente Accordo riguarda la collaborazione tra DST ed ARPAT per lo sviluppo tecnico scientifico di un piano di indagine del F. Paglia e dei suoi affluenti per la verifica dello stato di contaminazione da mercurio. Lo studio si propone di:

- eseguire ulteriori sezioni trasversali ai corsi d'acqua per determinare l'estensione della contaminazione dei suoli (circa 40 campioni) e definire, in modo più preciso, la larghezza del corridoio di sedimenti interessati dall'inquinamento da mercurio ;
- eseguire un adeguato numero di sondaggi fino ad almeno 3 metri di profondità nell'alveo di Paglia e Siele per determinare l'estensione verticale della contaminazione dei sedimenti (indicativamente 3 punti di campionamento per 5 o più campioni per ogni carota);
- misurare il trasporto solido di mercurio a chiusura e all'inizio dei corsi d'acqua di Paglia, Siele e Stridolone (circa dieci campioni);
- Determinare la presenza di metilmercurio nei corsi d'acqua (almeno 10 campioni);
- Mettere a punto un sistema analitico per i campioni di suolo/sedimenti in grado di determinare la speciazione di Hg per comprenderne la pericolosità non solo ambientale, ma anche per la salute umana;
- Verificare l'assenza di trasporto solido di mercurio lungo le aste fluviali che drenano le aree minerarie e metallurgiche presenti sull'Amiata;

- Verificare se le miniere e le aree metallurgiche della zona sud della Toscana, in particolare quelle che insistono sui bacini del Siele e dello Stridolone, contribuiscono ancora ad alimentare il trasporto solido nel fiume Paglia.

Il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra ARPAT e il DST-UNIFI per l'esecuzione delle attività definite nei successivi articoli 3 e 5.

Art. 3 (Oggetto dell'accordo)

Per l'attuazione dell'attività "*Monitoraggio di indagine del Hg nel comprensorio dell' Amiata per la quota parte relativa al territorio regionale nelle aste fluviali del Fiume Paglia"* approvata dalla Regione Toscana con DGRT 1471 del 17/12/2018 (L.R. 30/2009 art. 15- Indirizzi ARPAT 2019/2021), ARPAT ha avuto mandato di realizzare, per quanto possibile, in modo coordinato ed integrato le attività di campionamento delle varie matrici ambientali, la determinazione analitica di parametri chimici e la valutazione dei risultati alla luce della normativa vigente.

La collaborazione con il DST-UNIFI, che ha sviluppato competenze specifiche sulla contaminazione degli alvei fluviali su progetti di ricerca negli anni passati, è necessaria per supportare sul piano tecnico scientifico l'approccio integrato previsto dal presente progetto, dando una visione ampia e complessiva della problematica mercurio nel bacino del Paglia.

ARPAT ed il DST-UNIFI opereranno attraverso l'attivazione di un coordinamento tecnico, con scambi dati e documentali, incontri e seminari di approfondimento, attività in campo comuni, nonché attraverso la redazione di una relazione scientifica finale condivisa di valutazione dei risultati. Il dettaglio tecnico delle attività e degli impegni reciproci assunti dalle Parti, sono specificati nel successivo articolo 5.

Art. 4 (Responsabili dell'accordo)

I Referenti designati dalle parti per la gestione tecnica e amministrativa dell'accordo sono:

per ARPA Toscana: Dr. Cesare Fagotti

per il DST-UNIFI: Prof. Pilario Costagliola (coordinatore); Dott.ssa Valentina Rimondi (responsabile scientifica).

Art. 5 (Attività ed impegni reciproci)

ARPAT, che ha programmato e coordinato le attività di campionamento e analisi in base al progetto previsto nel Monitoraggio di indagine del Hg nel comprensorio dell'Amiata per la quota parte relativa al territorio regionale nelle aste fluviali del Fiume Paglia, approvato dalla Regione Toscana con DGRT 1471 del 17/12/2018 (L.R. 30/2009 art. 15- Indirizzi ARPAT 2019/2021), si impegna a:

- svolgere attività di campionamento sulle matrici ambientali in zone mirate per lo studio delle aste di fluviali oggetto del Piano di indagine
- effettuare le determinazioni analitiche sui campioni prelevati, mediante i propri Laboratori
- coinvolgere il DST nelle varie fasi di lavoro e di discussione/revisione delle attività operative);
- favorire incontri e seminari per la divulgazione delle conoscenze ambientali e perseguire le finalità di ricerca e caratterizzazione del fenomeno della contaminazione.
- collaborare con il DST-UNIFI, mettendo a disposizione i risultati delle indagini eseguite nell'ambito del Piano di indagine

Il DST-UNIFI, coinvolgendo il suo personale, si impegna a:

- Supportare ARPAT nello studio delle aste fluviali in questione e nell'individuazione delle procedure di campionamento relative ad esso. Durante le fasi di campionamento, o comunque quando se ne ravvisi l'opportunità, il personale DST collaborerà con il personale ARPA per

eseguire le procedure di campionamento di suoli ed acque. Il supporto del DST si estenderà anche a indicazioni per la scelta dei materiali più opportuni da usare per il campionamento, la preparazione e lo stoccaggio dei campioni.

- Supportare ARPAT nelle fasi analitiche. Il DST fornirà un supporto per suggerire le tecniche analitiche più opportune da adottare in funzione delle diverse matrici campionate. Il supporto includerà anche uno scambio per effettuare analisi in doppio (ARPA + DST) su alcuni campioni selezionati. Inoltre, se ritenuto opportuno, potranno essere inviati campioni a laboratori internazionali specializzati per l'analisi del Hgtot e eventualmente di Metil-Hg allo scopo di asseverare la qualità analitica. In quest'ultimo caso, i costi saranno coperti da ARPAT.
- Fornire un supporto per l'interpretazione di tutti i dati analitici ottenuti.
- Collaborare con ARPAT nella puntuale definizione delle attività previste nelle eventuali ulteriori fasi del piano di indagine;
- Partecipare, anche a fini formativi e con modalità concordate, alle attività in campo di ARPAT.
- Supportare le indagini mirate a verificare se le miniere e le aree metallurgiche della zona sud della Toscana, in particolare quelle che insistono sui bacini del Siele e dello Stridolone, contribuiscano ancora ad alimentare il trasporto solido nel fiume Paglia.

Se ritenuto opportuno, il DST-UNIFI potrà coinvolgere nel progetto anche personale di altri dipartimenti di UNIFI o di altri enti di ricerca allo scopo di migliorare l'esecuzione del progetto stesso e la restituzione dei risultati.

Art. 6 (Contributo economico, modalità di versamento e disposizioni fiscali)

Le Parti si danno reciprocamente atto che tra le attività previste nel progetto, quelle che si impegna ad effettuare il DST UNIFI, hanno un più elevato contenuto di ricerca, rispetto a quelle più operative di ARPAT, e richiedono un maggiore numero di ore/lavoro e maggiori costi strumentali. Ciò implica che il DST-UNIFI sopporti maggiori costi. Per riequilibrare il contributo, anche economico, fornito

da ciascuna parte dell'Accordo di collaborazione, ARPAT riconosce al DST-UNIFI, a titolo di contributo alle spese e senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) annui, per due anni. L'erogazione del contributo per la seconda annualità, è subordinata alla conferma da parte della Regione Toscana, nella Delibera di Giunta degli indirizzi ad ARPAT per il triennio 2020/2022, dell'attività INO "Monitoraggio di indagine del Hg nel comprensorio dell'Amiata per la quota parte relativa al territorio regionale nelle aste fluviali del Fiume Paglia", anche per l'annualità 2020. Parte del contributo sarà impiegata per il pagamento di un assegno di ricerca di durata annuale, 12 mesi, rinnovabile nei successivi 12 mesi. I compiti specifici del vincitore dell'assegno di ricerca verranno

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute, pertanto è fuori dal campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72. Non è, altresì, soggetto alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 DPR 600/73.

Il pagamento sarà effettuato da ARPAT dietro presentazione di note di addebito, mediante versamenti sul conto di Tesoreria Unica n. 3673/9, intestato all'Università degli Studi di Firenze, presso la Banca d'Italia (codice ISTAT 000262756000000 – tesoreria n. 311)

Al fine di consentire, sin dall'inizio, l'attivazione dell'Assegno di ricerca, il contributo verrà versato secondo le seguenti modalità:

- Avvio del progetto - Giugno 2019: 15.000 €
- Relazione annuale -Maggio 2020: 20.000 €
- Avvio seconda annualità -Giugno 2020: 24.000€
- Relazione finale -Maggio 2021: 11.000 €

Poiché l'oggetto della Collaborazione è connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta nel DST-UNIFI, il contributo non darà luogo ad alcun compenso per il personale che svolge la ricerca; la ripartizione avverrà quindi come segue:

- 0.5% all'Unità amministrativa per la copertura delle spese generali;
- 99,5% all'Unità amministrativa per spese di ricerca.

Art. 7 (Durata)

Il presente Accordo avrà la durata di ventiquattro (24) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione. L'avvio della seconda annualità del progetto, è subordinata alla conferma da parte della Regione Toscana, nella Delibera di Giunta degli indirizzi ad ARPAT per il triennio 2020/2022, dell'attività INO "Monitoraggio di indagine del Hg nel comprensorio dell'Amiata per la quota parte relativa al territorio regionale nelle aste fluviali del Fiume Paglia", anche per l'annualità 2020. Eventuali proroghe dell'Accordo, non tacitamente rinnovabile, potranno essere concordate dalle parti mediante scambio di corrispondenza.

Art. 8 (Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili. Ogni eventuale controversia sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell' art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.Lgs. 104/10 e s.m.i.
Le parti nominano quale Foro competente il Foro di Firenze

Art. 9 (Proprietà intellettuale e pubblicità dei risultati)

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà delle Parti sottoscrittrici, che potranno farne uso per le proprie finalità istituzionali. Tuttavia, qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all'attività di ricerca disciplinate dal presente atto dovrà fare menzione esplicita del presente accordo, nel cui ambito è stato realizzato.

Art. 10 (Riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti unicamente per le finalità di cui al presente Accordo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 11 (Responsabilità)

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa

vigente, del proprio personale che, in virtù della collaborazione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.
Il personale di ARPAT o terzi delegati, che si rechino presso altra sede per partecipare ai lavori relativi al presente Accordo, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza ivi presenti.
Ciascuna Parte si assume la responsabilità per eventuali danni che dovessero essere provocati da proprio personale o da propri ospiti alle persone, alle infrastrutture o alle attrezzature messe a disposizione dall'altra Parte.
A tal fine, le Parti concordano che, prima dell' avvio di qualunque attività riconducibile al presente Accordo, provvederanno ad informare e rendere edotto il proprio personale, dipendente e non, dei rischi specifici legati alle prestazioni da eseguire; a tal riguardo dichiarano altresì di avere a disposizione tutti i mezzi e le conoscenze relativi alla prevenzione e sicurezza sui posti di lavoro e che il proprio personale è coperto dalle assicurazioni di legge.
DST-UNIFI si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010.

Art. 12 (Diritto di recesso)

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 60 giorni solari, da comunicarsi con PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso, è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e ARPAT si impegna a corrispondere, con ripartizione in parti uguali, al DST-UNIFI l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 13 (Spese contrattuali e di registrazione)

Le Parti danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni

a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

L'imposta di bollo relativa al presente accordo, (complessivi euro 16,00, ogni 4 pagine) è a carico di ARPAT ed è assolta da in maniera virtuale con autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. 61558 del 14.07.2016.

Art. 14 (Norme finali)

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si rinvia a quanto previsto nella L. 241/90 ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.
Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.
Il presente Accordo non potrà essere ceduto, parzialmente o totalmente, a pena di nullità.

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Direttore Generale ARPA Toscana

dr. Marcello Mossa Verre

Dipartimento di Scienze della Terra - Università degli Studi di Firenze

Direttore del DST-UNIFI

Prof. Carlo Alberto Garzonio